



COMUNE DI SALIZZONE

(Provincia di Verona)

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 3 del 30-05-2022

Oggetto: LIMITAZIONE DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE FINO AL 31 AGOSTO 2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 0008189 del 05.05.2022, la Regione del Veneto, ha comunicato a tutti gli enti, l'ordinanza n. 37 del 03.05.2022 emessa dal presidente della Regione del Veneto, con la quale si dichiarava, ai sensi dell'art. 106 della Legge Regionale n. 11/2011 e dell'art. 1 della Legge Regionale n. 20/2007, a seguito delle anomale condizioni meteorologiche ed idrologiche, lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, raccomandando la gestione parsimoniosa, sostenibile ed efficace della misura idrica sia superficiale che sotterranea, limitandone il consumo al minimo indispensabile;
- la citata ordinanza stabiliva che i gestori delle strutture acquedottistiche procedano ad una più razionale gestione della risorsa idropotabile rinviando se possibile tutte le operazioni di manutenzione delle reti e degli impianti che comportano consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per motivi di igiene pubblica;
- con nota prot. n. 0009533 del 26.05.2022, la società Acque Veronesi Scarl. quale gestore del servizio idrico integrato, ha chiesto ai Comuni appartenenti l'ambito l'opportunità di attuare provvedimenti di competenza volti a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali per fronteggiare le potenziali criticità nella fornitura idrica;

CONSIDERATO CHE:

- l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
- a causa delle persistenti sfavorevoli condizioni meteorologiche, caratterizzate da temperature elevate e da particolare siccità per precipitazioni atmosferiche assenti e/o di scarsa intensità, i consumi idrici registrati nell'ultimo periodo dal gestore del servizio idrico integrato sono tali da non garantire la regolarità della fornitura in termini di pressione, in particolare nelle ore pomeridiane e serali;
- l'appropinquarsi della stagione estiva risulta ulteriore elemento che richiede un incisivo risparmio idrico;

POSTO CHE:

- una conseguente possibile scarsità di acqua potabile nella rete idrica pubblica può dar luogo a gravi disagi, nonché creare inconvenienti di natura igienico-sanitaria per la popolazione;
- in un vigente contesto di potenziale criticità e a prevenzione di una più grave situazione di ristrettezza della risorsa idrica o addirittura di indispensabile della stessa, necessita sensibilizzare la cittadinanza a intraprendere azioni di contenimento dei consumi e di razionalizzare degli sprechi, prediligendo usi accorti, consapevoli e limitati della risorsa idrica orientati al soddisfacimento dei soli concreti ed essenziali fabbisogni umani;

RAVVISATI:

- la necessità di dover disciplinare, per quanto di competenza, il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze castellane e di tutelare/salvaguardare la risorsa idrica, l'igiene e la salute pubblica;
- il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggior quantità di risorsa disponibile all'uso umano ed alimentare e per ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

RITENUTO di emettere la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, della Legge n. 241/1990 e smi., data la genericità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato a produrre i suoi effetti;

RICHIAMATI in via principale e senza pretesa di esaustività:

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 e smi.;
- il D. Lgs. 02.02.2001 n. 33 e smi.;
- la L.R. 27.04.2012 n. 17 ed in particolare la rt. 1;
- il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi., Parte Terza ed in particolare l'art. 98, comma 1;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 e smi.;

con i poteri ed in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi., ribadendo la propria competenza in merito, tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di eventuali, possibili ed ulteriori misure in ragione dell'evolversi della situazione paesata;

ORDINA

per le ragioni e le finalità esposte in narrativa, a far data del presente provvedimento fino al 31.08.2022:

- a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto;
- agli utenti di tipo domestico del servizio idrico integrato di impiegare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
- alla collettività il divieto di impiegare acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto per le seguenti attività pubbliche e private:
 - lavaggio di cortili e piazzali;
 - lavaggio domestico di veicoli a motore;
 - il riempimento di vasche da giardino, le piscine, fontane ornamentali e simili;

E' consentito alla collettività innaffiare orti e giardini esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 6,00;

Sono esclusi dalla presente ordinanza:

- i servizi pubblici di igiene urbana;
- il verde di pertinenza sanitario/ospedaliero;
- l'utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate all'uso di acqua potabile;

INVITA

Tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio dell'acqua, ad esempio:

- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc.;
- installare sui rubinetti dispositivi frangivento che, mescolano l'acqua con l'aria, consentendo di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;
- se possibile, limitare la ricarica degli sciacquoni sottraendo volume al serbatoio;
- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
- preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si insapona;

Acque Veronesi Scarl. quale gestore del servizio idrico integrato, se nel caso, a comunicare per iscritto alla presente Amministrazione Comunale il rientro delle criticità rilevate nella fornitura idrica oggetto dell'attuale provvedimento per la conseguente revoca dell'Ordinanza Sindacale;

RICORDA

- che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;
- di prestare particolare attenzione al riempimento delle piscine ad uso privato mediante acqua potabile, privilegiando l'effettuazione di queste operazioni in orari notturni;

AVVERTE

che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione di tutti i cittadini;

- che il presente provvedimento potrà essere modificato, integrato, sospeso per il superamento delle criticità o prorogato per la persistenza/aggravio della situazione di carenza idrica;
- che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e smi., e qualora ne ricorrano i presupposti, da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

MANDA

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

- alla Polizia Locale ed alle forze dell'ordine a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far osservare quanto contenuto, nonché di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti trasgressori;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Veneto o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'albo Pretorio;

che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990 e smi., il responsabile del procedimento è l'Arch. Diano Zanetti dell'Ufficio Tecnico e che è possibile prendere visione dei documenti disponibili citati in detta Ordinanza presso l'Ufficio Ambiente nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga notificato a: collettività, a mezzo pubblicitario all'Albo Pretorio;

e che il presente provvedimento venga trasmesso ai seguenti soggetti, con l'invito rivolto a ciascuno di essi a divulgarli ulteriormente ad altri destinatari a loro noti interessati alla conoscenza dell'Ordinanza:

- al Comando di Polizia Locale della Media Pianura Veronese;
- all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. ed Ufficio Ecologia,
- al dipartimento di prevenzione dell'ULSS9 Scaligera;
- al Comando dei Carabinieri di Bovolone;
- alla società Acque Veronesi s.c.ar.l. di Verona, Lungadige Galtarossa n. 8 (Verona);
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verona.

Il Sindaco
CAMPI ANGELO

Documento informatico firmato digitalmente